



COMUNE DI SONCINO  
Provincia di Cremona

REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 AL 31/12/2020

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

RELAZIONE TECNICA

### Premesse

La presente relazione viene redatta in ossequio ai disposti del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica ed in particolare l'art.20 del D.Lgs.175/2016 T.U.S.P. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche redigano un provvedimento di revisione annuale e **razionalizzazione delle partecipazioni detenute** entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

**Al fine della presente relazione sono state invitate tutte le società partecipate, tramite invio di apposita pec, a trasmettere i dati di propria competenza alla data 31/12/2020 e a segnalare eventuali modifiche societarie.**

Ai sensi del predetto D.Lgs. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Pertanto il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4. c. 2 del predetto D.Lgs. e più precisamente:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50/16;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50/16;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/16.

Per effetto dell'art.20 C.4 del D.Lgs 175/16 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, relativamente alle partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs 175/16;

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/16, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- presenza degli elementi di cui all'art. 20, c. 2 del D.Lgs 175/16 e precisamente:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/16, sopra citato;

- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro annui nel 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018), ed almeno un milione di euro a partire dal 2020 (triennio 2017-2019 );

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs 175/16.

Pertanto, alla data del 31/12/2020 il Comune di SONCINO deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

**A. Padania Acque S.p.A.**, nella misura di 23.477 azioni pari al 0,03617 %

**B. Comunità Sociale Cremasca A.S.C.** nella misura del 4,28%

**C. Soncino Sviluppo S.r.l., in liquidazione** nella misura del 99,72%

**D. Società Cooperativa "Banca Etica"** nella misura del 0,0032%

**E. Consorzio Forestale Padano soc.agr.** nella misura dell'1,64%

**F. Parco Oglio Nord** nella misura del 1,64%.

L'ente detiene inoltre una partecipazione diretta dello 0,01% nel Consorzio Irrigazione Cremonesi, il quale ha comunicato con nota prot.14632 del 12/12/2019 che il Consorzio non possa ritenersi rilevante ai sensi dell'art.24 D.Lgs.19/08/2016 n.175 e non sia quindi da inserire nella presente rilevazione periodica.

Le linee guida emanate dal Mef per l'adozione del presente provvedimento, chiarisce che i consorzi che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono pertanto oggetto di razionalizzazione.

Sintetizziamo di seguito le partecipazioni sopra elencate, descrivendo brevemente il fine statutario ed eventuali informazioni utili:

#### **A. Padania Acque S.p.A.**

La società, a capitale interamente pubblico, è stata costituita a seguito della fusione con Padania Acque Gestione S.p.A..

L'assemblea straordinaria degli azionisti del 7 settembre 2015 approvando il progetto di fusione per incorporazione di "Padania Acque Gestione S.p.A." ha deliberato, subordinatamente al perfezionamento della detta fusione, un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, per massimi € 1.610.048,96 mediante l'emissione di massime n. 3.096.248 azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in sottoscrizione ai soggetti titolari delle opzioni contrattuali di acquisto e riacquisto delle azioni proprie di "Padania Acque Gestione S.p.A." annullate o per effetto della fusione.

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell'acqua potabile, di

fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua;

- amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;
- commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;
- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione;
- la raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.

Per effetto di tale partecipazione l'ente detiene indirettamente, una partecipazione nelle seguenti società:

- Gal Oglio Po s.c.a.r.l. - detenuta da Padania Acque S.p.A. nella percentuale del 1,276%
- Gal Terre del Po s.c.a.r.l. - detenuta da Padania Acque S.p.A. nella percentuale del 2,113%

Entrambe le società, istituite nel 2016, gestiscono attività di produzione beni e servizi.

## **B. Comunità Sociale Creasca A.S.C.**

Comunità Sociale Creasca è un'azienda speciale consortile, costituita nel 2006 dai 48 Comuni del distretto di Crema, allo scopo di sostenere la programmazione e la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari sul territorio cremasco.

L'Azienda Speciale Consortile è un tipico "ente strumentale", ai sensi degli artt. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti locali); è dotata di natura giuridica pubblica ma anche di autonomia imprenditoriale ed organizzativo-gestionale.

L'azienda è gestita da un direttore, da un Consiglio di Amministrazione, avente rappresentatività territoriale, che garantisce la rappresentanza di n.1 componente dei Comuni consorziati con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti.

Le funzioni dell'azienda sono:

- supporto alla programmazione e gestione, da parte dei Comuni soci, dei servizi sociali del territorio, all'interno del Piano di Zona triennale, elaborato dall'Ufficio di Piano distrettuale e approvato dall'Assemblea dei Sindaci;
- predisposizione, per conto dei medesimi Comuni, di procedure per l'accreditamento di enti/aziende a cui i cittadini possono rivolgersi direttamente per prestazioni particolari (ad esempio l'assistenza domiciliare per anziani, assistenza scolastica per disabili, ecc.);
- assistenza ai comuni singoli o associati, per l'acquisizione, l'utilizzo e la rendicontazione delle risorse finanziarie rese disponibili dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), dal Fondo Sociale Regionale (FSR) e da altri fondi istituzionali (ASL, Provincia, Ministeri, ecc) per le attività di competenza dei Comuni in ambito socio-assistenziale;
- gestione diretta, limitatamente ad alcuni servizi di interesse sovra comunale (tutela minori, affidi/adozioni, inserimento lavorativo di persone svantaggiate e coordinamento zonale del Servizio Sociale Professionale);
- attivazione di progetti specifici, a partecipazione "mista" (enti pubblici, fondazioni bancarie, aziende e terzo settore), in una logica di autentica sussidiarietà, per realizzare interventi a sostegno di fasce deboli della popolazione o di particolari utenti; a tale scopo, Comunità Sociale coordina vere e proprie iniziative di fund raising, prevalentemente incentrate nell'ambito locale.

### **C. Soncino Sviluppo S.r.l. - in liquidazione**

La società, a capitale interamente pubblico, è stata inizialmente costituita nel 1997 con atto del Notaio Luigi Ferrigno n. Rep. 94183 di trasformazione in società a responsabilità limitata a socio unico della preesistente Azienda per lo Sviluppo Produttivo.

Successivamente:

-in data 16/09/2003 – Rep. 1382 - il Comune di Soncino ha ceduto 500 quote al Comune di Casaletto di Sopra – pari allo 0,05% del capitale sociale;

-in data 30/10/2003 – Rep. 1386 - il Comune di Soncino ha ceduto 300 quote al Comune di Ticengo - pari allo 0,03% del capitale sociale;

-in data 12/03/2004 – Rep. 1402 - il Comune di Soncino ha ceduto 1000 quote al Comune di Offanengo - pari allo 0,10% del capitale sociale;

-in data 17/03/2004 – Rep. 1404 - il Comune di Soncino ha ceduto 1000 quote al Comune di Romanengo - pari allo 0,10% del capitale sociale.

A seguito delle suddette cessioni di quote, il Comune di Soncino detiene il 99,72% del Capitale Sociale.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto, Soncino Sviluppo s.r.l ha per oggetto di provvedere:

- a) agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo industriale;
- b) all'acquisizione di aree ed immobili occorrenti per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni;
- c) a promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini della attrezzatura della zona e della localizzazione industriale ai sensi della legge 22/10/1971 n. 865;
- d) alla vendita ed alla cessione in uso delle aree e degli impianti;
- e) alla creazione dei servizi sussidiari che possano interessare le nuove iniziative industriali;
- f) a promuovere mediante interventi incentivi e a svolgere ogni attività che possa essere utile per facilitare l'insediamento di impianti industriali nel territorio.
- g) alla promozione ed allo sviluppo di attività immobiliari ivi compresi l'edificazione e la costruzione in genere anche a mezzo di appalto a terzi, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, la conduzione e la gestione di immobili civili, industriali, commerciali, rurali e turistico-alberghieri, la compravendita di aree e immobili oggetto di diritti perequativi o vendita del diritto perequativo.

La società può inoltre eseguire ogni altro servizio pubblico locale, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti o opere specifiche, sia direttamente che indirettamente.

Nell'Assemblea Straordinaria del 15 Novembre 2013 è stata deliberata la messa in liquidazione di Soncino Sviluppo S.r.l. in quanto ricorrevano i presupposti per la messa in liquidazione obbligatoria ai sensi del D.L. 78/2010, successivamente modificato ed integrato dal D.L. 138/2011.

Con deliberazione del consiglio comunale n.33 del 26/09/2017 si è dato atto della volontà di procedere con la procedura di liquidazione già intrapresa.

#### **D. Società Cooperativa "Banca Etica"**

In attuazione dell'indirizzo deliberato con deliberazione nr. 45 del 30/06/2000 si è provveduto ad acquisire n. 30 quote della Società Cooperativa "Banca Etica".

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l'intento precipuo di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

La Società Cooperativa per azioni "Banca Etica" è capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica.

Con deliberazione del consiglio comunale n.33 del 26/09/2017 è stata adottata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, stabilendo di procedere alla dismissione delle quote societarie relative a "Banca Popolare Etica", salvo poi stabilire con deliberazione del consiglio comunale n.3 del 29/01/2018 e successivo parere favorevole del revisore dei conti, il mantenimento della partecipazione.

#### **E. Consorzio Forestale Padano**

Con deliberazione in data 01/10/2002 il Consiglio Comunale ha deliberato l'adesione al Consorzio Forestale Padano.

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento della produzione agro-forestale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti sia nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese associate, con particolare riguardo alle golene dei fiumi, ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico ed ai terreni rimboschivi anche tramite normative quali il set-aside, alle zone destinate a parco e vocate all'arboricoltura produttiva, sia nei confronti di tutti coloro, enti pubblici e privati, che ne facciano esplicita richiesta.

#### **F. Parco Oglio Nord**

Il Parco Regionale dell'Oglio Nord, in attuazione della legge regionale del 04/08/2011 n.12, è costituito come ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale dell'Oglio Nord.

L'Ente ha lo scopo di:

- a) gestire il Parco regionale in modo unitario, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo, di sviluppo delle attività agro-silvopastorali e delle altre attività tradizionali in forme compatibili con l'ambiente;
- b) promuovere la conservazione e la corretta fruizione dell'ecosistema fluviale, salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità naturale;
- c) promuovere mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse culturale, sia per la storia del parco sia per la popolazione in genere;
- d) promuovere l'informazione e l'educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgative atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico;

e)promuovere attività ricreative aperte a tutti i cittadini in aree adatte del parco;

f)promuovere la funzione sociale dell'agricoltura per la tutela dell'ambiente e l'uso culturale e ricreativo, nonché lo sviluppo di tale settore primario in modo armonico, rispetto alle finalità stabilite dalla legge regionale istitutiva del parco.

La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o di un suo delegato, che esprime un voto rapportato alla propria quota di partecipazione, che per i comuni è proporzionata all'estensione del territorio incluso nel parco.

### **RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'**attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente**, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

Ai sensi delle indicazioni ministeriali emanate recentemente, si procede quindi alla rilevazione delle azioni intraprese dall'ente, sullo base dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dal consiglio comunale con deliberazione n.33 del 26/09/2017, dove si stabiliva di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni:

- Società Sencino Sviluppo srl

La società è in fase di liquidazione e il liquidatore incaricato sta attuando tutti i provvedimenti e le valutazioni del caso al fine di portare a termine tale procedura. Purtroppo, la situazione di emergenza sanitaria iniziata nel 2020 e tutt'ora in corso, ha complicato e paralizzato le procedure di dismissione del capitale che il liquidatore aveva intrapreso. Si confida nella celere ripresa dell'azione volta alla realizzazione di quanto previsto.

Successivamente, con deliberazioni del consiglio comunale n.44 del 30/12/2020 è stata effettuata la ricognizione annuale delle partecipazioni alla data del 31/12/2019 e la revisione del piano di razionalizzazione, dando atto che non si necessitava di ulteriori interventi.



Relativamente alle partecipazioni sopra elencate, l'ente non ha pertanto intrapreso **azioni di razionalizzazione nel corso dell'esercizio 2020 né per l'esercizio 2021.**

## **Conclusioni**

Si specifica che le linee di indirizzo esposte nel piano operativo di razionalizzazione trovano attuazione di concerto con gli altri Enti locali soci, diretti ed indiretti, delle medesime partecipate, attraverso l'esercizio coordinato delle prerogative correlate allo status di soci, previa adozione dei necessari provvedimenti consiliari, nel quadro delle competenze fissate dall'art.42, D.Lgs. 267/2000, con particolare riguardo al mantenimento, dismissione o, comunque, razionalizzazione, delle partecipazioni societarie (anche avuto riguardo all'art. 3, commi 27 e ss., legge 244/2007), nonché all'organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali, tenuto conto delle potestà assegnate agli enti di governo d'ambito in forza dell'art.3bis, comma 1bis, legge 148/2011, come da ultimo modificato ed integrato dall'art.1, comma 609, legge 190/2014.

In conclusione:

- le partecipazioni in essere, in ragione della tipologia di attività da esse svolte, soddisfano i requisiti di cui al D.Lgs. Citato per il loro mantenimento;
- per la società Soncino Sviluppo srl si necessita il completamento della procedura di liquidazione già avviata.

In base a quanto sopra **non sussistono motivazioni per la dismissione di ulteriori partecipazioni.**

Soncino, 10 dicembre 2021

F.to Il segretario comunale  
D.ssa Marano Angelina